

La Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile [LPPC] pone le basi legali che disciplinano le disposizioni di carattere penale.

Art. 68 **Infrazioni alla legge**

¹ E punito con la detenzione, l'arresto o la multa chiunque intenzionalmente:

- a. in qualità di persona soggetta all'obbligo di servire nella protezione civile si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un'assenza autorizzata, abusa di un congedo concessogli o si sottrae in altro modo all'obbligo di prestare servizio;
- b. disturba servizi d'istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola o mette in pericolo le persone che prestano servizio di protezione civile;
- c. incita pubblicamente a rifiutare di servire nella protezione civile o di eseguire le misure ufficialmente ordinate.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa. Nei casi di lieve entità l'autorità cantonale o comunale competente può rinunciare, la prima volta, a un'azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.

³ E punito con l'arresto o con la multa chiunque:

- a. in qualità di persona soggetta all'obbligo di servire nella protezione civile si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli;
- b. in qualità di persona in servizio nella protezione civile viene meno agli ordini di servizio;
- c. disattende ordini o regole di comportamento relativi all'allarme;
- d. abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d'identità per il personale della protezione civile.

⁴ Nei casi di lieve entità l'autorità cantonale o comunale competente può rinunciare a un'azione

penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.

⁵ Sono fatti salvi il perseguimento penale e l'azione civile in virtù di altre leggi.